COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 147

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (*Testo unificato approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1051-719-793-806-820-822-825-826-827-977-1154- 1223-*B*) 147

PRESIDENTE 147, 149, 152, 153, 154, 155

BERTANI ELETTA 150

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore* . . 149, 152, 155

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 153, 155

FABBRI SERONI ADRIANA 154

FERRARI MARTE 150

MANCINI VINCENZO 154

PALOMBY ADRIANA 149

PEZZATI 151

RAMELLA 152

Votazione segreta:

PRESIDENTE 158

La seduta comincia alle 10,15.

BOFFARDI INES, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, i deputati Vincenzo Miceli e Pochetti sono sostituiti per questa seduta rispettivamente dai deputati Adriana Fabbri Seroni e Adriana Lodi Faustini Fustini.

Discussione del testo unificato del disegno di legge n. 1051 e delle proposte di legge: Fabbri Seroni Adriana ed altri, Rosolen Angela Maria ed altri, Bertani Eletta ed altri, Lodolini Francesca ed altri, Roberti ed altri, Quarenghi Vittoria ed altri, Belussi Ernesta ed altri, Casadei Amelia ed altri, Massari, Magnani Noya Maria ed altri, Romita ed altri: Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro *(già approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (1051-719-793-806-820-822-825-826-827-977-1154-1223-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1051 in un testo unificato con le proposte di legge: Fabbri Seroni Adriana, Di Giulio, Malagugini, Iotti Leonilde, Lodi Faustini Fustini Adriana, Colonna, Abbiati Dolores, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Belardi

Merlo Eriase, Bernini Lavezzo Ivana, Bertani Eletta, Bianchi Beretta Romana, Bosi Maramotti Giovanna, Bottari Angela Maria, Branciforti Rosanna, Carloni Andreucci Maria Teresa, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Ciai Trivelli Anna Maria, Cocco Maria, Codrignani Giancarla, Conchiglia Calasso Cristina, Corradi Nadia, Giovagnoli Angela, Granati Caruso Maria Teresa, Lodolini Francesca, Marchi Dascola Enza, Milano De Paoli Vanda, Nespolo Carla Federica, Pagliai Morena Amabile, Papa De Santis Cristina, Pecchia Tornati Maria Augusta, Pellegatta Maria Agostina, Riga Grazia, Rosolen Angela Maria, Salvato Ersilia, Sbriziolo De Felice Eirene, Scaramucci Guaitini Alba, Sarri Trabujo Milena, Vaccaro Melucco Alessandra, Vagli Maura (719); Rosolen Angela Maria, Gramegna, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Bottari Angela Maria, Furia, Riga Grazia (793); Bertani Eletta, Fabbri Seroni Adriana, Lodi Faustini Fustini Adriana, Fracchia, Pochetti, Gramegna, Colonna, Belardi Merlo Eriase, Lodolini Francesca, Rosolen Angela Maria, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia (806); Lodolini Francesca, Gramegna, Angius, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Facchini, Fortunato, Furia, Miceli Vincenzo, Migliorini, Napolitano, Noberasco, Pochetti, Ramella, Rosolen Angela Maria, Zoppetti (820); Roberti, Palomby Adriana, Borromeo D'Adda (822); Quarenghi Vittoria, Belussi Ernesta, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Cavigliasso Paola, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Brocca, Portatadino, Casati, Forni, Lombardo, Carlotto (825); Belussi Ernesta, Casadei Amelia, Quarenghi Vittoria, Buro Maria Luigia, Boffardi Ines, Cavigliasso Paola, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Brocca, Portatadino, Casati, Lombardo, Carlotto (826); Casadei Amelia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Quarenghi Vittoria, Buro Maria Luigia, Boffardi Ines, Cavigliasso Paola, Belussi Ernesta, Brocca, Portatadino, Casati, Forni, Lombardo, Carlotto, Meneghetti (827); Massari (977); Magnani Noya Maria, Craxi, Balzamo, Achilli, Di Vagno, Colucci, Felisetti, Ferri, Giovanardi, Novellini, Saladino, Salvatore, Accame, Aniasi, Arfè, Ballardini, Bartocci, Battino-Vittorelli, Bertoldi, Caldoro, Capria, Castiglione, Cicchitto, Cresco, De Martino, De Michelis, Ferrari Marte, Fortuna, Frasca, Froio, Gatto, Labriola, Lauricella, Lenoci, Lezzi, Lombardi, Manca, Mancini Giacomo, Mariotti, Mondino, Monsellato, Moro Dino, Mosca, Pertini, Principe, Quaranta, Querci, Savoldi, Servadei, Signorile, Testa, Tiraboschi, Tocco, Venturini, Vineis, Zagari, Zuccalà (1154); Romita, Vizzini, Di Giesi, Scovacricchi (1223); e dal titolo: « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 giugno 1977 e modificato dal Senato nella seduta del 13 ottobre 1977.

Comunico alla Commissione che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole a condizione che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato in quanto esso, affidando ai contratti collettivi eventuali deroghe alla disciplina paritaria fissata dalla legge, invade la riserva di competenza a questa attribuita e, comunque, appare contrastare, in via generale, con il principio di cui all'articolo 3 della Costituzione ».

La IV Commissione giustizia ha espresso il seguente parere:

« La Commissione giustizia, considerato che la modifica introdotta dal Senato allo articolo 1 non appare coerente con la disposizione che figura nel primo comma dello stesso articolo e rischia di vanificare la efficacia concreta dell'intera legge, esprime parere favorevole a condizione che nell'ultimo comma dell'articolo 1 le parole " e per le altre attività previste dai contratti collettivi " siano soppresse ovvero sostituite da una diretta individuazione degli altri settori, oltre quelli della moda, dell'arte e dello spettacolo, per i quali il legislatore ritiene ammissibile una deroga.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) al secondo comma dell'articolo 3, l'espressione " quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti " non appare sufficientemente chiara e precisa, rischiando di dare adito ad interpretazioni che, analogamente a quanto si è osservato a proposito dell'articolo 1, rendano vuota di efficacia concreta la norma in esame;

2) al primo comma dell'articolo 15, non sembra da condividere la soppressione del riferimento agli articoli 2 e 3, i cui precetti verrebbero pertanto privati della specifica sanzione prevista dall'articolo 15 ».

La relatrice, onorevole Maria Luigia Buro, ha facoltà di illustrare alla Commissione le modifiche apportate dal Senato.

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore*. Credo che, in pratica, il mio compito consista nel fare la storia di quanto è avvenuto in questi ultimi quindici giorni, cioè dal momento in cui è tornato alla Camera questo testo sulla parità tra uomini e donne in materia di lavoro.

La I Commissione affari costituzionali chiede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato in quanto, a suo giudizio, la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento svisa la sostanza della disposizione originaria, consentendo una deroga troppo ampia in relazione a quello che si voleva tutelare. La IV Commissione giustizia mi pare che faccia un discorso più limitato, pur esprimendo osservazioni anche sulle altre modifiche apportate.

A livello di contatti informali tra i gruppi – che si sono tenuti più volte anche se non siamo riusciti ad avere la presenza di tutti i gruppi rappresentati in Commissione – si è discusso in profondità e si sono tentate parecchie strade per arrivare ad un accordo. Mi pare che la soluzione potrebbe essere questa: tenuto conto del parere espresso dalla I Commissione, che è quello maggiormente impegnativo, ma anche tenuto conto delle difficoltà esistenti (se si è trovata una soluzione è perché ciascun gruppo ha sacrificato qualcosa), e considerando l'urgenza dell'approvazione della legge e le preoccupazioni sorte in ordine al rinvio del testo al Senato, non resta che la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1. E questo sia perché, sostanzialmente, i settori della moda e dello spettacolo sono già tutelati dal collocamento specifico, sia perché si potrebbe impegnare il Governo con un ordine del giorno a far sì che la problematica relativa ai collocamenti speciali venga sin d'ora valutata seriamente e con tutte le cautele possibili in sede di redazione del testo sul collocamento ordinario in discussione al Senato.

L'accordo politico raggiunto dai gruppi presenti porterebbe dunque alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 e alla stesura di un ordine del giorno che impegni il Governo a farsi carico di mettere in evidenza, presso la Commissione lavoro del Senato, dove si sta discutendo tutto il collocamento ordinario, il problema del collocamento speciale già previsto per la moda e lo spettacolo (probabilmente ci sono anche altri settori, qualifiche e mansioni specifiche, ma noi non siamo riusciti a trovare qualcosa di diverso).

PRESIDENTE. Vorrei fare un chiarimento. Credo che un ordine del giorno dal contenuto preannunciato dall'onorevole relatrice non sia proponibile; non è infatti proponibile un ordine del giorno che impegni il Governo ad agire in un dato modo presso l'altra Camera, e soprattutto non è proponibile un ordine del giorno che impegni il Governo ad una certa attività legislativa. Gli ordini del giorno devono infatti impegnare il Governo a adottare certi criteri di applicazione della legge nell'ambito della competenza specifica del Governo stesso, che è appunto quella di esecuzione della legge.

Vorrei anche far osservare che la soluzione proposta di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1 puramente e semplicemente, comporta, ai sensi dell'articolo 19 di questo stesso provvedimento, l'automatica abrogazione delle norme sul collocamento vigenti che prevedono la chiamata nominativa in moltissimi casi, compresi i settori della moda, dell'arte e dello spettacolo; l'articolo 19 infatti stabilisce l'abrogazione delle disposizioni che siano in contrasto con le norme di questa legge.

In sostanza, procedendo alla soppressione dell'intero ultimo comma dell'articolo 1, mentre il Senato, nel corpo di tale comma, ha sostanzialmente inserito una sola frase, quella del rinvio alla contrattazione collettiva, si disciplinerebbe la materia per la seconda volta in modo diverso, attuando un *bis in idem* che domani potrà essere evocato anche per situazioni più gravi, violando il preciso disposto del secondo comma dell'articolo 70 del regolamento.

Con questa premessa, sulla quale invito la Commissione a riflettere, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PALOMBY ADRIANA. Io credo che la modifica apportata dal Senato all'ultimo comma dell'articolo 1 del presente provvedimento abbia lasciato tutti noi profondamente perplessi soprattutto dal punto di vista giuridico. In tal modo si concede infatti ai contratti collettivi la possibilità di modificare *in peius* quanto stabilito da una disposizione legislativa; il che non è ammis-

sibile perché il contratto collettivo, che è una fonte inferiore, non può che innovare in senso migliorativo.

Mi fa piacere poi che il Presidente abbia posto l'accento sulla questione relativa all'articolo 70 del regolamento, perché qui sta la mia più grossa perplessità. Nel nostro sistema bicamerale infatti quando un provvedimento è modificato dall'altra Camera non è possibile incidere se non sulle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, senza poter tornare quindi su quanto stabilito in prima lettura. Se noi contravvenissimo in questo caso a quanto stabilito dall'articolo 70 del regolamento, creeremmo un pericoloso precedente che ci porterebbe a reiterare le nostre deliberazioni anche in molte altre occasioni, con conseguenti confusioni, ripetizioni e con notevole ritardo nel modo di legiferare.

Ritengo, pertanto, che sia forse più utile ripristinare il testo precedentemente approvato dalla Camera per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, anche se è ipotizzabile che si possa adottare la proposta avanzata dal relatore onorevole Buro.

BERTANI ELETTA. Riproponiamo ancora una volta la nostra ferma intenzione di procedere ad una modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 così come ci è pervenuto dal Senato.

Voglio ricordare intanto che, essendo noi in sede legislativa, dobbiamo tenere conto del parere espresso da alcune Commissioni della Camera, e in particolare di quello della Commissione affari costituzionali; questa Commissione, come ricordava l'onorevole Buro, si è pronunciata nel senso della soppressione dell'intero ultimo comma del testo pervenuto dal Senato. Vorrei anche ricordare che questo è un parere vincolante, al quale non possiamo non fare riferimento quando legiferiamo.

Il nostro orientamento, perciò, è per la soppressione dell'intero ultimo comma dell'articolo 1. Le motivazioni, al di là del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, sono, intanto, quella di trovare una soluzione nuova rispetto a quella proposta dal Senato e rispetto a quella stessa precedentemente adottata dalla Camera, proprio per permettere il determinarsi di una area di più ampio consenso tra i due rami del Parlamento e per consentire una rapida approvazione di questo provvedimento, che sappiamo essere molto atteso. Inoltre, questa soluzione ci permette di riportare il testo al nostro esame alla coerenza della sua ispirazione iniziale, eliminando la modifica più insidiosa introdotta dal Senato, che si sostanzia in questa delega ai contratti collettivi.

Già l'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo precedente, su cui eravamo tutti d'accordo, affrontava un problema concreto, cioè definiva che cosa si deve intendere per discriminazione e cercava di individuare quelle attività per le quali condizionare l'appartenenza ad un sesso non costituisce una discriminazione.

Qui è stato già detto giustamente che per alcuni settori esiste una regolamentazione specifica (richieste nominative) e ciò significa che nella nostra legislazione il problema è stato risolto. Tuttavia, nella realtà ancora molto bisogna fare per porre fine a questa situazione. Forse l'unica soluzione possibile sta nel sollecitare il Senato, che sta per affrontare la vasta materia del collocamento, affinché prenda decisioni che si adeguino a tutti gli aspetti della legislazione attuale (collocamento obbligatorio e collocamento speciale). Credo che il riferimento ad un ordine del giorno che impegni il Governo e quindi il Senato in questo senso sia opportuno nella misura in cui può costituire un ulteriore elemento di sollecitazione a rivedere la legislazione attuale.

Questa è la ragione per cui il gruppo comunista aveva pensato alla possibilità di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1 e nello stesso tempo di presentare un ordine del giorno che riprendesse lo spirito del comma soppresso.

Noi dobbiamo porci di fronte al problema in modo tale che sia possibile andare alla sostanza della questione. A me pare che la discussione fatta per la prima approvazione di questo disegno di legge presso la nostra Commissione avesse colto il limite qualitativo e sostanziale dell'ultimo comma dell'articolo 1, che è stato poi modificato dal Senato.

L'unica soluzione che abbiamo in questo momento per cancellare senza pregiudizi questo elemento di inquinamento ad un testo coerente è quella di creare la condizione per cui il Senato non troverà alcuna difficoltà ad approvare il provvedimento, e cioè sopprimere, appunto, l'ultimo comma dell'articolo 1.

FERRARI MARTE. Quando varammo per la prima volta questo provvedimento

sembrava che tutto fosse risolto. Ora il Presidente ci dice, dopo le modifiche apportate dal Senato, che la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 è contraria al regolamento della Camera; anch'io penso, come il Presidente, che in tal modo si adotterebbe una procedura pericolosissima. Perciò, è bene che riflettiamo seriamente sulla soluzione da adottare. Dobbiamo anche considerare che il parere della I Commissione affari costituzionali è obbligatorio riguardo alla richiesta di sede legislativa, ma non è vincolante per noi per quanto riguarda la correttezza regolamentare della procedura legislativa.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede, tra l'altro, una legiferazione sostanziale – la contrattazione collettiva – al di fuori del Parlamento. In questo senso si deve interpretare il parere contrario della I Commissione affari costituzionali, e in questo senso concordo con la decisione sostanziale contenuta nel parere. Ma è appunto la frase contenente il rinvio alla contrattazione collettiva, introdotta dal Senato, che apporta un elemento stravolgente il significato del provvedimento.

Un altro elemento di contrasto si può ritrovare anche nell'articolo 19 che abroga le norme in contrasto con i princìpi della parità dei sessi nei rapporti di lavoro. Ciò significa che abroga anche tutte le norme di carattere nominativo presenti nelle norme di collocamento quando queste affermano, come nell'ultimo comma modificato, che la natura del sesso è essenziale per una determinata prestazione.

Questa legge avrà valore nella misura in cui rappresenterà un impegno politico diverso da quello di oggi, nella misura in cui sapremo superare i contrasti, il che significa che ci troviamo di fronte ad una battaglia da combattere. Siamo in una materia in continuo movimento, dove ogni giorno si scoprono situazioni nuove, come quella recente di un biscottificio, dove, lavorando solo uomini, l'unica donna è stata rifiutata. In casi come questo si nota come spesso manchi l'osservanza del fondamentale rispetto cui tutti – uomini e donne – hanno diritto sul lavoro.

Poiché non ho alle spalle una lunga esperienza parlamentare, mi riesce difficile capire lo strano rapporto intercorrente tra la Camera e il Senato, per cui spesso siamo chiamati a votare in fretta una legge di conversione per la quale il termine scade il giorno dopo, oppure ad approvare in seconda lettura, senza discutere, modifiche di un certo peso, quale quella dell'articolo 3, dove la frase aggiunta dal Senato « quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti » può avere il solo scopo di negare quel minimo di anzianità che la legge ha voluto riconoscere.

PEZZATI. Vorrei precisare la posizione del gruppo democristiano a proposito della discussione che ha preso il via dopo la relazione fatta dalla collega Buro. Mi pare che il punto centrale sia rimasto l'ultimo comma dell'articolo 1. Ora, noi concordiamo con il Presidente sull'interpretazione dell'articolo 70 del regolamento della Camera, e ci sembra difficile una diversa interpretazione dal momento che le Commissioni in sede legislativa sono soggette alla stessa disciplina dell'Assemblea plenaria. Il secondo comma dell'articolo 70 dice espressamente che: « I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera »; non ci sono dubbi interpretativi e quindi dobbiamo dire di no alla proposta di soppressione dell'intero comma che era stata avanzata come una soluzione accettabile.

C'è, poi, la questione del riferimento all'articolo 19 di questo stesso testo: indubbiamente la soppressione dell'intero comma creerebbe dei problemi e mi sembrano giuste le valutazioni di merito fatte dal Presidente.

Nel merito devo anche aggiungere che, a mio avviso, l'emendamento del Senato non stravolge il contenuto della legge; certo introduce un elemento che può creare delle preoccupazioni, ma certamente non si può parlare di stravolgimento. Forse sarebbe stato più opportuno che l'emendamento del Senato avesse aggiunto « e per altre attività previste dai contratti collettivi nazionali », in modo da affidare alla libera contrattazione delle forze sociali anche il problema della parità in certi determinati settori nei quali la natura del lavoro e della prestazione richiedono una diversa valutazione di tale principio. Non so se da parte del gruppo democristiano sia stata sollevata la questione; altre forze politiche hanno ritenuto che una simile dichiarazione di fiducia nella libera azione

dei sindacati avrebbe potuto trovare maggiore accoglimento da parte della Camera. Invece parlare soltanto di contratti collettivi, senza fare riferimento a quelli nazionali, potrebbe veramente voler dire andare incontro alla giungla dei contratti collettivi ai vari livelli.

D'altra parte, bisogna tener conto anche della necessità di approvare al più presto il provvedimento in discussione e questo ci spinge a trovare una soluzione concordata, nei limiti del possibile, con l'altro ramo del Parlamento.

Quindi, il nostro gruppo non accetta di procedere all'abrogazione dell'intero ultimo comma dell'articolo 1 per ragioni squisitamente di natura procedurale, a parte il riferimento all'articolo 19 del testo in discussione, che non deve essere affatto sottovalutato. D'altra parte, il parere della I Commissione affari costituzionali – che dà parere favorevole a condizione che venga soppresso il comma in questione – non è vincolante per quanto concerne i problemi procedurali implicati.

In conclusione, il gruppo democristiano è disposto a votare il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato, caso mai introducendo quel « nazionali », che certamente non potrebbe provocare alcuna reazione, ma è contrario alla soppressione dell'altro comma in questione per i motivi cui sopra ho accennato.

RAMELLA. Vorrei soltanto parlare sulla questione del collegamento che è stato qui affermato tra l'ultimo comma dell'articolo 1 e l'articolo 19. Io credo, e mi fa piacere che anche l'onorevole Pezzati abbia fatto un rilievo di questo tipo, che, così come ho rilevato nella mia proposta di legge per la riforma del collocamento, il collocamento nominativo costituisca una discriminazione e cioè apra larghi spazi a possibilità discriminatorie nei confronti dei lavoratori. Però il collocamento nominativo non è discriminatorio nei confronti di una sola categoria, delle donne in questo caso, bensì nei confronti della totalità dei lavoratori disoccupati; quindi, c'è una grossa differenza. Nel momento in cui si accetta che alcune categorie possano essere assunte nominativamente si accetta che i lavoratori da assumere vengano pescati da una rete diversa dal collocamento generale: in questo senso diciamo che il collocamento nominativo può essere discriminatorio e in questo senso ci stiamo battendo al Senato per una riforma che limiti qualunque possibile collocamento nominativo.

Però, a questo punto, posto che di discriminazione si tratta, bisogna vedere se è discriminazione nei confronti della generalità dei disoccupati o soltanto delle donne; bisogna vedere se, essendo ancora in piedi la discussione al Senato sulla riforma del collocamento, la eliminazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 vada o meno ad incidere sulla legislazione oggi esistente. Secondo me la risposta non può che essere negativa perché, al di là della natura discriminatoria del collocamento nominativo, noi non possiamo negare l'esistenza di tale tipo di collocamento, creato dalla legge del 1949. E allora il problema non è che il collocamento nominativo è discriminatorio nei confronti delle donne, ma che, in quanto discriminatorio nei confronti delle donne, diventa illegale sulla base di questa legge. Cioè con il primo comma dell'articolo 1 diciamo che è vietata qualsiasi discriminazione, indipendentemente dalle modalità di assunzione; se le modalità di assunzione sono discriminatorie nei confronti delle donne, allora esse diventano illegali, per cui, anche se il collocamento nominativo non è un fatto discriminatorio per il singolo lavoratore, è tuttavia un fatto discriminatorio per la generalità dei lavoratori. I collocamenti nominativi quindi diventano illegali in quanto vengono realizzati con una discriminazione: per così dire, essi non costituiscono una discriminazione « in sé » ma una discriminazione « in quanto ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore*. Questa è una replica per me abbastanza difficile, poiché nonostante tutte le concordanze politiche, mi pare che diventi decisiva e discriminante in questo momento la questione procedurale. E le osservazioni che faceva il collega Ferrari hanno un fondamento: non dobbiamo ad ogni costo voler uscire da una situazione senza tener conto di ciò che invece siamo obbligati a rispettare. D'altra parte, mi è difficile proporre di licenziare il testo così come è stato approvato dal Senato, perché le perplessità esistono: il fatto che sia stato introdotto il riferimento ai contratti collettivi

costituisce realmente un problema. Avevo suggerito l'altra volta di arrivare all'approvazione del testo e poi in un secondo tempo, fatta una verifica di alcuni mesi della legge, avremmo potuto procedere ad una eventuale modifica. Adesso, anche per i motivi che sono stati esposti dal rappresentante del gruppo della democrazia cristiana poco fa, ritengo che sia meglio eliminare il riferimento alla contrattazione collettiva.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo che dobbiamo innanzitutto risalire alle motivazioni che hanno portato il Senato a modificare l'ultimo comma dell'articolo 1. La motivazione principale era quella di considerare eccessivamente restrittiva l'indicazione che la Camera aveva dato dei tre settori, cioè dei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo. Si obiettava – furono portati anche alcuni esempi – che c'erano altri settori nei quali si sarebbe creato lo stesso problema. Siccome però una indicazione analitica era abbastanza pericolosa, il Senato si è orientato per la soluzione che abbiamo visto ritrasmetterci poi qui alla Camera. In quella sede feci presente – poiché avevo partecipato ai lavori del Comitato ristretto alla Camera in prima lettura – che una indicazione che contenesse un riferimento alla contrattazione collettiva non sarebbe stato facilmente accolto alla Camera. Ricordavo infatti una discussione, avvenuta qui sia in Comitato ristretto sia in Commissione, nella quale si sottolineava che anche nella stessa logica sindacale avviene frequentemente che vengano messi in atto certi comportamenti che non tengono sufficientemente conto delle esigenze della parità femminile. Essendosi però trovato in sede di Comitato ristretto al Senato un accordo unanime, il Governo per rispettare tale volontà ha accolto l'emendamento presentato dal Comitato ristretto. Purtroppo, come era prevedibile, ora la discussione su questo argomento è tornata a noi.

Debbo affermare che il Governo avrebbe preferito che la legge venisse approvata nel testo sottoposto alla Commissione, per vari motivi, ed anche perché una operazione di perfezionismo ulteriore non finirebbe mai.

Nel corso della discussione sono stati analizzati argomenti e temi che vanno al di là della materia dell'articolo 1 e che meritano un'attenta considerazione da parte del Governo.

Poiché non è evidentemente possibile, per le ragioni emerse nel corso del dibattito, approvare il testo pervenutoci dal Senato così come è, sembra opportuno non insistere sul mantenimento del testo del Senato e trovare una soluzione fra le varie ipotesi prospettate che mi sembra siano tre. La prima riguarda la soppressione dell'ultimo comma con il ripristino del testo approvato dalla Camera; la seconda ipotizza un emendamento aggiuntivo per rendere più restrittivo il comma; una terza ipotesi infine tiene conto del parere della I Commissione affari costituzionali.

Non credo sia opportuno continuare a discutere sui problemi di regolamento che nascono dalla soppressione del comma, tenuto conto anche del fatto che l'eventuale emendamento aggiuntivo proposto dal relatore non risolve il problema che nasce dal parere della I Commissione. Io penso che potremmo lasciare inalterate tutte le modifiche del Senato, eccettuato l'ultimo comma dell'articolo 1, dove dovremmo ripristinare il testo approvato dalla Camera. Se contestassimo tutte le modifiche del Senato, rischieremmo di non varare mai questa legge.

Non dobbiamo però dimenticare che l'intento del Senato era quello di rendere più ampio il raggio di azione di questo provvedimento, per cui la soppressione del comma andrebbe in senso contrario alla volontà del Senato.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il parere della I Commissione, non credo che ci ponga problemi, perché mi sembra largamente condiviso dalla Commissione il criterio secondo cui può interpretarsi in modo conforme così al suo spirito come al regolamento della Camera.

Se, invece, mi fosse presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, mi troverei nella necessità di sospendere la seduta e di porre la questione regolamentare al Presidente della Camera, secondo quanto disposto dagli articoli 70, secondo comma, e 41, secondo comma, del regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di pre-selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare l'assunzione nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo, alla appartenenza ad un determinato sesso, quando questo sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di pre-selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo e per altre attività previste dai contratti collettivi quando sia richiesto dalla natura del lavoro o dalla prestazione.

L'onorevole Adriana Palomby ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Non costituisce discriminazione condizionare l'assunzione nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo, alla appartenenza ad un determinato sesso, quando questo sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione ».

FABBRI SERONI ADRIANA. Ritengo che invece di parlare dei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo, sarebbe meglio parlare delle attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, perché il termine « settore » è troppo estensivo.

MANCINI VINCENZO. Il suggerimento dell'onorevole Fabbri Seroni potrebbe essere accolto senza aprire il problema di carattere procedurale relativo alla soppressione del comma. Infatti, in base all'articolo 70 del nostro regolamento, possiamo ben deliberare sulle modifiche apportate dal Senato al testo da noi precedentemente approvato.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1 del testo del Senato:

All'articolo 1, ultimo comma, sostituire le parole « nei settori » *con le parole* « in at-

tività »; *sopprimere le parole* « e per altre attività previste dai contratti collettivi »; *sostituire le parole* « sia richiesto dalla » *con le parole* « ciò sia essenziale alla ».

Qual è il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati ?

BURO MARIA LUIGIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo; contrario all'emendamento Palomby Adriana.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento Palomby Adriana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palomby Adriana tendente al ripristino dell'ultimo comma del testo originariamente approvato dalla Camera, non accolto dal Relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo, accolto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, in base alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di pre-selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3

È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a

prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. In tal caso si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni dirigenziali, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro 15 giorni all'Ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al precedente primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro 15 giorni all'Ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 6. 7 e 8 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per

familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con il principio di cui al comma precedente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 10 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comca si applica anche ai dipendenti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo della assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 12, 13 e 14 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, il pretore del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, ovvero il giudice amministrativo nel caso si tratti di dipendenti pubblici, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione denunciata nel ricorso, or-

dina all'autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Nei confronti di chiunque rifiuti di ottemperare alla decisione del magistrato si applica la sanzione di cui all'articolo 509, secondo comma, del codice penale.

Contro la decisione del giudice del lavoro si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La decisione del giudice amministrativo è soggetta ai normali gravami.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro 15 giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 16, 17 e 18 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Il provvedimento sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 1051 e proposte di legge: Fabbri Seroni Adriana ed altri n. 719, Rosolen Angela Maria ed altri n. 793, Bertani Eletta ed altri n. 806, Lodolini Francesca ed altri n. 820, Roberti ed altri n. 822, Quarenghi Vittoria ed altri n. 825, Belussi Ernesta ed altri n. 826, Casadei Amelia ed altri n. 827, Massari n. 977, Magnani Noya Maria ed altri n. 1154, Romita ed altri n. 1223, in un testo unificato e con il titolo: « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1051-719-793-806-820-822-825-826-827-977-1154-1223-*B*):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Boffardi Ines, Bonalumi, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Cresco, Fabbri Seroni Adriana, Facchini, Ferrari Marte, Fortunato, Furia, Gramegna, Lodi Faustini Fustini Adriana, Lodolini Francesca, Lombardo, Mancini Vincenzo, Maroli, Migliorini, Noberasco, Palomby Adriana, Pezzati, Pisicchio, Ramella, Rosolen Angela Maria, Tedeschi, Zoppetti.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO